



**N. 2772-A**

*Relazione orale*  
*Relatore SANGALLI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2017**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  
con il Ministro dello sviluppo economico  
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2017**

## INDICE

Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4
- della 14<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 5

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto  
dalla Commissione ..... » 7

Allegato ..... » 10

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: COLLINA)

16 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su emendamento**

(Estensore: PALERMO)

18 luglio 2017

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: LANIECE)

27 luglio 2017

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ORELLANA)

17 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due atti internazionali;

considerato che:

– il primo atto in ratifica riguarda il progetto «European XFEL» (*European X-Ray Free Electron Laser*), finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca - dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro - per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillantezza, destinati a aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Indicato dall'ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*) come uno dei progetti più importanti, porrà l'Europa all'avanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. Le tredici Parti contraenti (Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) hanno convenuto di affidare la costruzione e l'esercizio dell'impianto a una società a responsabilità limitata soggetta alla legge tedesca e di contribuire direttamente ai costi di costruzione, nei siti di Amburgo e Schenefeld, con impegni di spesa variabili che vanno dai 580 milioni di euro della Germania, ai 33 milioni di euro dell'Italia, ai 4 milioni di euro della Grecia (prezzi del 2005);

– il secondo atto in ratifica consiste nel Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF). Il laboratorio, realizzato a Grenoble, è un'infrastruttura dedicata alla produzione di raggi X per ricerche e applicazioni anche industriali e rappresenta uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. A seguito dell'interesse della Federazione russa all'utilizzo dell'ESRF, nel giugno 2014 è stato ufficialmente approvato da tutti i Paesi membri il suo accesso alla Convenzione con un contributo *una tantum* di dieci milioni di euro, come indennità per i costi di costruzione del-

l'ESRF, e con una cessione di una quota proprietaria del 6 per cento della società. Le quote proprietarie dell'ESRF vengono, quindi, ridefinite e il corrispondente contributo annuale all'organismo da parte di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, che dal 15 per cento è ridotto al 13,2 per cento in termini percentuali e una conseguente riduzione del contributo italiano al *budget* annuale da 13,6 milioni a circa 12 milioni di euro, con un risparmio di 1,6 milioni di euro per il bilancio dello Stato;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014**

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

*a)* Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;

*b)* Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011**

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. *Identico:*

*a) identica;*

*b) identica;*

***c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi***

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

*(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.**

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), **e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).**

Art. 3.

*(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X)*

*Identico*

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a euro 3.042.751 per il 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si provvede con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, lettera c)

**Protocollo**  
**alla Convenzione**  
**relativa alla costruzione e all'esercizio di**  
**un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X**  
**riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna**

- 2 -

**I Governi:**

del Regno di Danimarca,  
della Repubblica Ellenica,  
della Repubblica Francese,  
della Repubblica Federale di Germania,  
della Repubblica Italiana,  
della Repubblica di Polonia,  
della Federazione Russa,  
della Repubblica Slovacca,  
del Regno di Svezia,  
della Confederazione Svizzera,  
della Repubblica di Ungheria,

di seguito denominati "Parti contraenti precedenti",

che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi,

da una parte

e

il Governo del Regno di Spagna

dall'altra,

prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility*) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

- 3 -

prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività oggetto della Convenzione;

prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Società "European XFEL GmbH" costituita ai sensi della Convenzione

- ha raccomandato all'unanimità che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e
- ha deliberato all'unanimità di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.

#### Articolo 2

Diversamente da quanto previsto all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno di Spagna contribuisce ai costi di costruzione con 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

- 4 -

#### Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.

#### Articolo 4


Il Governo di Regno di Spagna approva l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari riunitasi per la firma del presente Protocollo ha preso atto dell'acclusa Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna.

Fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.

- 5 -


Per il Governo del Regno di Danimarca




Per il Governo della Repubblica Ellenica



Per il Governo della Repubblica Francese




Per il Governo della Repubblica Federale di Germania



Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Polonia




Per il Governo della Federazione Russa




Per il Governo della Repubblica Slovacca



Per il Governo del Regno di Spagna



Per il Governo del Regno di Svezia



Per il Governo della Confederazione Svizzera



Per il Governo della Repubblica di Ungheria



- 6 -

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA  
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna così formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:

1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.
3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.

